

REGOLAMENTO SULLE MODALITÀ DI VOTAZIONE PER L'ELEZIONE DEI COMPONENTI DEI CONSIGLI NOTARILI DISTRETTUALI E DEL CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO

Articolo 1 – Oggetto.

1.1 Il presente Regolamento elettorale disciplina le modalità di espressione del voto a distanza per il rinnovo dei componenti dei Consigli Notarili Distrettuali (CND) e del Consiglio Nazionale del Notariato (CNN), in caso di situazioni di emergenza sanitaria dichiarate con provvedimento emanato dalle Autorità preposte. Resta salva la facoltà dei singoli CND di organizzare le modalità di votazione segreta in presenza, anche con l'allestimento di seggi elettorali, nel rispetto della vigente normativa in materia di distanziamento sociale.

1.2 Il voto a distanza è ammesso nel rispetto dei principi di segretezza e di libertà di partecipazione alle elezioni.

1.3 Il voto a distanza è espresso mediante l'utilizzo di una piattaforma informatica che garantisca il rispetto delle norme del presente regolamento, per dichiarazione responsabile del gestore della piattaforma.

Articolo 2 – Convocazione dell'adunanza del Collegio notarile.

2.1 L'adunanza ordinaria del Collegio notarile per la nomina dei membri del CND e del CNN è convocata via PEC dal Presidente del CND, nei termini previsti dall'art. 84 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, con previsione che la riunione potrà essere svolta anche in videoconferenza.

2.2 La previsione del voto elettronico a distanza è indicata nell'avviso di convocazione dell'adunanza, nel quale sarà precisata anche la modalità di espressione dello stesso. All'avviso di convocazione è allegato il presente Regolamento.

Articolo 3 – Gestione tecnica del seggio elettorale.

3.1 La gestione tecnica del seggio elettorale è affidata ad una società specializzata (Fornitore), indipendente rispetto al CND, selezionata dal CND tra quelle individuate ogni anno dal CNN, nel rispetto della normativa vigente. Tale società mette a disposizione del CND una struttura di supporto ed un referente tecnico che collabora con il CND per tutti gli adempimenti necessari.

3.2 Il sistema di voto telematico rispetta le disposizioni legislative e regolamentari e le specifiche tecniche tempo per tempo applicabili, con particolare riferimento ai profili della tutela dei dati personali dei votanti e della segretezza del voto, assicurando la dissociazione tra il votante e la sua espressione di voto, la conservazione riservata dei dati personali acquisiti dal software e la garanzia di integrità degli stessi. In particolare il sistema di voto prevede il backup di sicurezza di tutte le operazioni ed è conforme a standard internazionali di sicurezza informatica.

Articolo 4 – Credenziali necessarie per l'espressione del voto telematico.

4.1 Il Fornitore consente al CND di gestire l'intera procedura elettorale con il supporto di personale tecnico dedicato e di gestire il flusso delle comunicazioni via PEC per l'invio delle credenziali necessarie per l'espressione del voto telematico.

4.2 Il Fornitore consente ai notai in possesso del diritto di elettorato attivo di esprimere il proprio voto, nel rispetto del principio di segretezza, e garantisce l'anonimizzazione di tutti i dati relativi alla procedura elettorale.

4.3 Il Fornitore consente ai notai in possesso del diritto di elettorato passivo di essere individuati univocamente dalla piattaforma ai fini della ricezione dei voti da parte degli elettori.

Articolo 5 – Scheda elettorale telematica

5.1 La scheda elettorale telematica:

- ha un numero di righe corrispondenti al numero dei voti da esprimere (in conformità all'art. 87 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89 e all'art. 94 del R.D. 10 settembre 1914, n. 1326);
- non ha candidati predefiniti in quanto ogni notaio del distretto in possesso del diritto di elettorato passivo è eleggibile (salvo i casi di ineleggibilità previsti dalla Legge 16 febbraio 1913 n. 89);
- consente di non esprimere alcuna preferenza.

Articolo 6 – Operazioni di voto

6.1 Le operazioni di voto si svolgono nel giorno indicato nella comunicazione di cui all'articolo 2. Il voto è personale, segreto e non è ammesso il voto per delega.

6.2 Il voto è espresso da ciascun notaio titolare del relativo diritto, da qualunque postazione informatica fissa o mobile collegata ad Internet, in qualunque momento nel corso del periodo di apertura della tornata di voto. È onere del votante la connessione mediante dispositivi tecnicamente idonei a dialogare con la piattaforma di voto, senza che l'inadeguatezza del dispositivo stesso possa in alcun modo inficiare la procedura di espressione del voto o comportare oneri o responsabilità per il Fornitore.

6.3 Il voto è espresso unicamente per via elettronica, sono escluse altre modalità di voto.

6.4 Il Fornitore garantisce la possibilità di esprimere il voto elettronico anche presso i locali che saranno individuati dal CND, nel rispetto delle norme sanitarie vigenti.

6.5 Il Fornitore garantisce la totale segretezza del voto, sia durante che dopo l'elezione, tanto con riferimento all'identità del votante quanto in ordine alla concreta espressione del voto, prevedendo esclusivamente il trattamento in forma anonima delle informazioni necessarie alla verifica del raggiungimento del quorum.

6.6 Previa autenticazione sul sito del Fornitore, ogni votante accede alla sezione di propria pertinenza nell'ambito del seggio telematico e, previo ulteriore riscontro della titolarità del diritto di elettorato attivo da parte del sistema telematico di voto, esprime in modo segreto ed univoco la propria preferenza elettorale, entro un termine massimo di 60 minuti. Il sistema, a conclusione, rende esclusivamente al votante una ricevuta di avvenuta espressione del voto.

6.7 Il Fornitore mette a disposizione del CND un pannello di controllo per la verifica dell'andamento in tempo reale delle operazioni elettorali, sino al termine delle votazioni.

Articolo 7 – Lasso di tempo predeterminato per l'espressione del voto.

7.1 Ai sensi dell'art. 95 del R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, all'ora fissata per la convocazione in videoconferenza viene fatto un primo appello dei convocati. Un'ora almeno dopo, terminato il primo appello, si procede ad una seconda chiamata di quelli che non hanno risposto alla prima; eseguito il secondo appello, viene dichiarata chiusa l'ammissione alla votazione.

7.2 Giusta il disposto dell'art. 89 della Legge 16 febbraio 1913 n. 89, per coloro che non hanno ottenuto la maggioranza assoluta dei voti, si procede ad una seconda votazione secondo le modalità previste nel comma precedente, in quanto compatibili.

Articolo 8 – Scrutinio dei voti e verbalizzazione dei risultati

8.1 Al termine delle operazioni elettorali, il sistema provvede al salvataggio criptato dei dati, con modalità che ne assicurino la segretezza e la non consultabilità da parte di alcuno e rende disponibile ai notai scrutatori nominati ai sensi dell'art. 95 del R.D. 10 settembre 1914, n. 1326 il rapporto recante esclusivamente i dati relativi al conteggio dei voti espressi anche senza indicazione di preferenza e degli astenuti.

8.2 Il conteggio è effettuato esclusivamente sui voti espressi mediante il sistema telematico.

8.3 Ai sensi dell'art. 95 del R.D. 10 settembre 1914, n. 1326, compiuto lo scrutinio dei voti, il risultato definitivo della votazione è proclamato immediatamente dal Presidente del CND ed inserito nel verbale dell'adunanza.

8.4 Qualora sorgano contestazioni in ordine alla regolarità della elezione, il Fornitore provvede a consegnare al CND il rapporto delle schede di voto elettronico al fine di custodirlo sotto sigillo ed unirlo al verbale dell'adunanza.

8.5 In assenza di contestazioni, il CND invita il Fornitore a eliminare il rapporto delle schede di voto elettronico. Il Fornitore s'impegna a consegnare al CND la certificazione dell'avvenuta eliminazione che sarà allegata al verbale dell'adunanza.

Articolo 9 – Insediamento dei nuovi organi eletti.

9.1 Ove ricorrano le condizioni di cui all'art. 1.2, l'insediamento del CND può avvenire con modalità a distanza in videoconferenza, utilizzando strumenti che consentano:

- una chiara identificazione dei partecipanti;
- l'effettiva e dimostrabile collegialità della riunione;
- la contestualità della partecipazione dei soggetti in collegamento telematico, con la possibilità di intervenire in tempo reale alla discussione, nonché di poter ricevere e trasmettere documenti;
- di esprimere il voto segreto per l'elezione delle cariche di Presidente, di Segretario e di Tesoriere con l'utilizzo di una piattaforma di cui al presente regolamento.

Articolo 10 – Norma finale e rinvio.

10.1 Per quanto non espressamente previsto nel presente Regolamento, si fa rinvio alle disposizioni legislative e regolamentari, nazionali e comunitarie vigenti in materia.

10.2 Il presente regolamento è applicabile anche alle elezioni dei componenti delle Commissioni Regionali di Disciplina regolate dall'art. 150 bis della Legge 16 febbraio 1913, n. 89.

10.3 Il presente regolamento entra in vigore all'atto della sua approvazione da parte del Ministero di Giustizia e si applica alle assemblee distrettuali ancorché convocate in data anteriore a detta approvazione ministeriale.